

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

|                             |                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2024-5406 del 03/10/2024                                                                                                                                                                                |
| Oggetto                     | Concessione per occupazione di area del demanio idrico per posa tubazione acquedotto, in sponda sinistra del fiume Panaro, via Gamberone nel Comune di Bondeno (FE). Proc. Cod. FE23T0012 Richiedente: HERA S.p.A. |
| Proposta                    | n. PDET-AMB-2024-5633 del 03/10/2024                                                                                                                                                                               |
| Struttura adottante         | Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara                                                                                                                                                                   |
| Dirigente adottante         | MARCO ROVERATI                                                                                                                                                                                                     |

Questo giorno tre OTTOBRE 2024 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARCO ROVERATI, determina quanto segue.

**Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara**

OGGETTO: Concessione per occupazione di area del demanio idrico per posa tubazione  
acquedotto, in sponda sinistra del fiume Panaro, via Gamberone nel Comune di Bondeno (FE).

Proc. Cod. FE23T0012

Richiedente: HERA S.p.A.

**IL DIRIGENTE**

**VISTI**

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); la l. 37/1994 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche), il d.lgs 112/1998 in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali), Capo II (Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio); la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17;
- la l.r. 28/2013 (Legge finanziaria regionale), in particolare l'art. 43 (Disposizioni sul controllo del territorio e sull'utilizzo delle aree del demanio idrico) e ss.mm.e ii.;
- la l.r. 24/2009 art.51, la l.r. 2/2015 art.8, e le d.G.R. 895/2007, 913/2009, 469/2011, 173/2014, 1622/2015, 1717/2021 in materia di canoni di concessione;

- la D.D.G. 2024/91 del 29/08/2024 di conferimento dell’incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara al Dott. Marco Roverati;
- la Deliberazione Dirigenziale n. DEL-2024-400 del 28/05/2024 che ha conferito, dal 01/06/2024, all’Ing. Marco Bianchini la qualifica di Incarico di Funzione Polo Specialistico Demanio Idrico Suoli dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Centro, secondo le modalità specificate nella Delibera del Direttore Generale ARPAE n. 26/2024;
- la DDG n. 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la DGR n. 2291/2021 di approvazione dell’Assetto organizzativo generale dell’Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;
- la DDG n. 75/2021 – come da ultimo modificata con la D.D.G. n. 19/2022 – di approvazione dell'Assetto organizzativo analitico e del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 130 del 18/10/2022 con la quale è stata approvata la revisione e rinnovo, con decorrenza 01/01/2023, degli incarichi di funzione istituiti, presso le Aree Autorizzazioni e Concessioni, sulle funzioni del demanio idrico;

**PRESO ATTO** della domanda pervenuta il 20/04/2023 registrata al PG/2023/69812 del 20/04/2023 con cui HERA S.p.A., C.F. 04245520376 e P.IVA 03819031208, con sede legale in Viale Carlo Berti Pichat n. 2/4, nel Comune di Bologna, ha richiesto la concessione per l’occupazione di un’area del demanio idrico per posa tubazione acquedotto (PEAD multistrato Ø 32 mm) di circa 200 ml, a seguito di dismissione della tubazione esistente, in sponda sinistra del fiume Panaro, via Gamberone nel Comune di Bondeno (FE), individuata al foglio 103 particella 24 del Comune di Bondeno (mappale demaniale);

**DATO ATTO** dell’avvenuta pubblicazione della predetta domanda sul BURERT n. 164 del 21/06/2023 senza che nei trenta giorni successivi siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

CONSIDERATO che l'area oggetto di concessione non rientra in zona SIC e ZPS, in base alla d.G.R. 1191/2007;

PRESO ATTO dell'assenso espresso dall'Agenzia Interregionale per il fiume Po (Nullaosta idraulico Rif. A.I.PO N. 1165/F4 del 25/08/2023 conservato in atti al prot. PG/2023/145310 del 25/08/2023) che ha dettato le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione, e che non è pervenuto il parere del Comune di Ferrara nei termini di legge, ritenendo pertanto applicabile il principio del silenzio assenso, ai sensi dell'art. 17 Bis della L. 241/1990;

CONSIDERATO che l'occupazione dell'area risulta compatibile con le esigenze di conservazione del demanio e di tutela della sicurezza idraulica;

VISTA la D.G.R. 913/2009 "Revisione dei canoni aree del demanio idrico ex Art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004" ed in particolare il sesto alinea che prevede l'esenzione dal canone per l'occupazione di aree del demanio idrico con le infrastrutture idriche di cui all'art. 143 del D. Lgs. n. 152 del 2006 se di proprietà comunale, provinciale o se conferite a società a totale partecipazione pubblica incedibile;

VISTA la nota del Direttore Generale all'Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa della Regione Emilia-Romagna PG/2014/272518 del 23/07/2014 che prevede la possibilità per il gestore del Servizio Idrico Integrato di essere esentato dal pagamento del canone se ricorrano i presupposti del sesto alinea della d.G.R. 913/2009 producendo una dichiarazione sotto la propria responsabilità che l'opera per la realizzazione della quale ha presentato istanza di concessione di area del Demanio Idrico in gestione alla Regione Emilia-Romagna non è destinata a rimanere nel capitale della società stessa;

PRESO ATTO della dichiarazione del sig. Alessio Benini, c.f. BNNLSS76D11D548O, nella qualità di rappresentante legale della ditta HERA S.p.A., con la quale, in riferimento alla richiesta di esenzione dal canone di occupazione in forza della d.G.R. 913/2009, dichiara che "*Hera S.p.A, in*

*qualità di Gestore del Servizio Idrico Integrato nell'ambito territoriale di Ferrara, richiede in nome e per conto del Comune di Ferrara (FE) l'atto di concessione de quo, dichiara che le infrastrutture in oggetto che occupano o che occuperanno le aree del demanio idrico interessato dall'intervento sono infrastrutture idriche di cui all'art.143 del D.Lgs. 152/2006 in quanto di proprietà pubblica del comune su cui insistono e che tali rimarranno in forza di legge.”;*

**RITENUTO:**

- di esentare il Concessionario dal pagamento del canone annuale ai sensi della d.G.R. 913/2009;
- di fissare il deposito cauzionale in € 250,00;

ACCERTATO che il richiedente ha versato:

- in data 19/04/2023 sul c.c.p. n.14931448 intestato a "Regione Emilia-Romagna - Servizio Tecnico Bacino Po di Volano" l'importo di € 75,00 relativo alle **spese di istruttoria**;
- in data 10/09/2024 tramite PagoPA l'importo complessivo di € 250,00 a titolo di **deposito cauzionale**;

RITENUTO sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi a rilasciare la concessione;

**DETERMINA**

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire ad HERA S.p.A., C.F. 04245520376 e P.IVA 03819031208, con sede legale in Viale Carlo Berti Pichat n. 2/4 nel Comune di Bologna, fatti salvi i diritti di terzi, la concessione per l'occupazione di area del demanio idrico per posa tubazione acquedotto (PEAD multistrato Ø 32 mm) di circa 200 ml, a seguito di dismissione della tubazione esistente, in sponda sinistra del fiume Panaro, via Gamberone nel Comune di Bondeno (FE), individuata al foglio 103 particella 24 del Comune di Bondeno (mappale demaniale), codice pratica FE23T0012;
2. di stabilire che la concessione sia rilasciata fino al **31/12/2042**;

3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, come sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 01/07/2024 (PG/2024/167796 del 18/09/2024);
4. di esentare il Concessionario dal pagamento del canone annuale ai sensi della d.G.R. 913/2009;
5. di quantificare l'importo relativo al deposito cauzionale in € 250,00;
6. di dare atto che il richiedente ha versato:  
in data 19/04/2023 sul c.c.p. n.14931448 intestato a "Regione Emilia-Romagna - Servizio Tecnico Bacino Po di Volano" l'importo di € 75,00 relativo alle **spese di istruttoria**;  
- in data 10/09/2024 tramite PagoPA l'importo complessivo di € 250,00 a titolo di **deposito cauzionale**;
7. di notificare il presente provvedimento ai sensi di legge;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla D.G.R. 2335/2022 e ai sensi del Piano Integrato di Attività e Organizzazione Organizzazione approvato da Arpae;
9. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore
10. di dare atto che il responsabile del presente procedimento è l'Incaricato di funzione Demanio Idrico del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ferrara Ing. Marco Bianchini;
11. che, come previsto dalla Deliberazione del Direttore Generale n. D.D.G. n. 100 del 20.07.2022, il titolare del trattamento dei dati personali forniti dal proponente è il Direttore generale di ARPAE, che il responsabile del trattamento è la Dr.ssa Valentina Beltrame Responsabile di ARPAE A.A.C. Centro e che le informazioni di cui all'art. 13 del d.lgs. 196/2003 sono contenute nell'Informativa per il trattamento dei dati personali consultabile presso la segreteria di ARPAE SAC di Ferrara, con sede in Ferrara, Via Bologna 534 e disponibile sul sito istituzionale, su cui è

possibile anche acquisire le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP);

12. di dare conto che l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico del Servizio e ne sarà consegnata al Concessionario una copia semplice che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle concessioni demaniali;

13. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica.

Il Responsabile del Servizio

Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara

Dott. **Marco Roverati**

*(firmato digitalmente)*

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di area demaniale rilasciata a HERA S.p.A., C.F. 04245520376 e P.IVA 03819031208 (cod. pratica FE23T0012).

**ARTICOLO 1 - DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELL'AREA DEMANIALE CONCESSA**

1. L'area demaniale oggetto di concessione afferisce al fiume Panaro, individuata al foglio 103 particella 24 del Comune di Bondeno (FE) (mappale demaniale), come risultante dagli elaborati grafici conservati agli atti dell'Amministrazione concedente.
2. L'area demaniale oggetto di concessione, pari a ml 200, è destinata alla posa di tubazione acquedotto (PEAD multistrato Ø 32 mm).

**ARTICOLO 2 - CANONE DI CONCESSIONE**

1. Il concessionario è esentato dal pagamento del canone annuale ai sensi della D.G.R. 913/2009.

**ARTICOLO 3 - DEPOSITO CAUZIONALE**

1. Il deposito cauzionale versato, pari a 250,00 euro, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempiute tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito cauzionale anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.
3. Sono a carico del concessionario le eventuali spese inerenti alla concessione e quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione.

**ARTICOLO 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/SUBENTRO/RINUNCIA**

1. La concessione è rilasciata fino al **31 dicembre 2042**.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare l'occupazione in attesa di rilascio

del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione. Il concessionario che intenda rinunciare alla concessione prima della scadenza è tenuto a presentare apposita comunicazione di rinuncia restando in particolare in attesa delle disposizioni inerenti il dovuto ripristino dei luoghi che saranno determinate anche in base alle disposizioni impartite dall'Autorità Idraulica competente.

3. Qualora, prima o alla scadenza, intervenga la necessità di richiedere un cambio di titolarità lo stesso potrà essere eventualmente accordato, su istanza del soggetto subentrante da presentare entro 60 (sessanta) giorni dal verificarsi dell'evento relativo, mediante istruttoria ed emissione di atto da parte dell'Amministrazione, previa presentazione di idonea documentazione ai fini del trasferimento dei diritti connessi all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà anche tutti gli obblighi derivanti dalla presente concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.

4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di non rinnovare la concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale, compresi quelli riguardanti il ripristino dei luoghi secondo le disposizioni che saranno impartite dall'Autorità Idraulica competente.

#### **ARTICOLO 5 - REVOCA/SOSPENSIONE/REVISIONE/DECADENZA**

1. Sono causa di decadenza dal diritto all'occupazione dell'area i seguenti fatti, eventi od omissioni: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; subconcessione a terzi, totale o parziale, in assenza di autorizzazione dell'Amministrazione concedente.

2. L'Amministrazione concedente può rivedere, sospendere o revocare la concessione in

qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora decadano le condizioni necessarie per l'utilizzo del bene. Nel caso di revisione in riduzione all'utilizzo del bene pubblico o di sospensione, l'Amministrazione concedente procederà al ricalcolo del canone dovuto.

#### **ARTICOLO 6 - RIPRISTINO DEI LUOGHI**

1. La dichiarazione di decadenza, la revoca, la rinuncia, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente così come approvate dall'autorità idraulica, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.
2. Qualora il concessionario non provveda al ripristino nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato e/o sulla base dell'art. 35 del D.P.R. 380/2001. In alternativa al ripristino dello stato dei luoghi, l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

#### **ARTICOLO 7 - OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI**

1. Il concessionario non può subconcedere, in tutto o in parte, il bene ottenuto in concessione senza l'autorizzazione dell'Amministrazione concedente, pena la decadenza dalla concessione.
2. Il concessionario non può variare la destinazione d'uso e l'estensione dell'area concessa, come individuata nell'elaborato grafico agli atti, né può modificare lo stato dei luoghi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente;
3. Il concessionario è tenuto a collocare, con riferimento all'occupazione delle aree demaniali, almeno nr. 1 cartello identificativo bifacciale, per individuare con precisione l'area interessata ed in corrispondenza del suo limite di estensione, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7), opportunamente plastificato in entrambe le superfici e in cui siano indicati:

- titolare della concessione;
- numero identificativo della concessione FE23T0012;
- scadenza della concessione.

Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione in perfetto stato di manutenzione. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a ricollocare nel più breve tempo possibile un nuovo cartello sostitutivo.

4. Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione dell'area concessa e ad apportare, a proprie spese, le necessarie modifiche eventualmente prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici.

5. Il concessionario è tenuto a consentire, in qualunque momento, l'accesso all'area demaniale al personale dell'Amministrazione concedente, agli addetti al controllo e alla vigilanza ed alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto a svolgere adeguati interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza. Il concessionario è tenuto ad esibire il provvedimento di concessione al personale addetto alla vigilanza che ne faccia richiesta.

6. Il concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione e si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa.

7. Il concessionario non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo per la perdita di eventuali prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte dell'AIPO.

#### **ARTICOLO 8 - CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI DERIVANTI DAL NULLAOSTA IDRAULICO**

1. Si riportano integralmente le prescrizioni contenute nel Nulla Osta Idraulico, rilasciato con

Rif. A.I.P.O N. 1165/F4 del 25/08/2023 in atti al prot. PG/2023/145310 del 25/08/2023 dall'Agenzia Interregionale per il fiume Po:

*“ARTICOLO 1) Oggetto della concessione*

*1. La concessione prevede, secondo il tracciato di progetto, la posa di una tubazione lunga circa 200 m in PEAD multistrato Ø 32 mm, mediante scavo di profondità 50 cm circa, in attraversamento a cavaliere dell'argine sinistro del fiume Panaro tra gli stanti 16 – 17 in Comune di Bondeno. La nuova tubazione ha origine dalla rete idrica esistente sul lato campagna e seguendo il tracciato della preesistente condotta raggiunge l'unghia arginale. L'attraversamento arginale è previsto, sul lato campagna, mediante scavo sul lato esterno della rampa che dall'abitato di Gamberone consente l'accesso all'argine, mentre sul lato fiume, mediante scavo sul paramento arginale fino al punto di consegna ubicato in golenia. L'attraversamento della pista di servizio in sommità arginale è previsto mediante scavo di profondità stimabile in circa 70 cm. La nuova tubazione sarà compresa internamente ad un controtubo (PVC Ø 90 mm) che verrà interrotto in corrispondenza dei pozzetti d'ispezione previsti ad interasse 50 m circa oltre a lato della pista di servizio in sommità arginale.*

*ARTICOLO 2) Prescrizioni tecniche*

*1. Il controtubo dovrà essere continuo lungo tutta la tratta, dall'origine fino al punto di consegna, eccetto in corrispondenza dei pozzetti di ispezione e dovrà avere adeguate caratteristiche meccaniche, onde evitare che la tubazione in pressione possa essere danneggiata dai mezzi impiegati per le operazioni di sfalcio delle arginature e delle rampe. A tal riguardo i pozzetti d'ispezione dovranno essere dotati di chiusino idoneo rispetto i carichi predetti.*

*2. La pista di servizio in sommità arginale dovrà essere ripristinata con finitura in asfalto, previa idonea compattazione del sottofondo stradale.*

*3. Il tubo camicia sul paramento arginale lato fiume dovrà avere un ricoprimento minimo di 50 cm di terreno, previo scotico massimo di 20 cm. Il rilevato in terra così risultante dovrà essere*

*raccordato verso monte e verso valle al paramento arginale esistente mediante “rampette” in terra di ridotta pendenza per agevolare le operazioni di sfalcio.*

*4. Spetta al concessionario l'eventuale ripristino di cedimenti, assestamenti successivi all'ultimazione dei lavori di rinterro.*

*5. La tubazione esistente sul rilevato arginale lato campagna dovrà essere rimossa, tuttavia nel caso lo scavo risultasse incompatibile con l'integrità arginale, la tubazione medesima dovrà essere sezionata e sigillata.*

*6. Il rinterro degli scavi dovrà avvenire con terra di idonee caratteristiche chimico fisiche e mediante adeguata compattazione.*

*7. Prima dell'inizio dei lavori dovrà essere contattato il Referente in calce indicato il quale potrà, anche per il tramite di altro personale idraulico, impartire disposizioni di Polizia Idraulica alle quali codesta Ditta dovrà attenersi.*

*8. Le operazioni dovranno essere realizzate in modo da non creare pericoli, neppure temporanei, per la pubblica circolazione e sicurezza idraulica, sia nel corso dei lavori che durante l'esercizio della concessione.*

#### *ARTICOLO 3) Divieti*

*1. Nessuna opera, modifica o aggiunta alle opere oggetto della presente autorizzazione potrà essere eseguita senza la preventiva autorizzazione dell'Ufficio Operativo di Ferrara.*

*2. Qualora il richiedente intendesse apportare modifiche all'opera dovrà preventivamente presentare apposita richiesta corredata degli occorrenti elaborati progettuali; ogni opera dovrà essere realizzata conformemente e dovrà corrispondere per caratteristiche costruttive e dimensioni a quanto indicato negli elaborati grafici presentati a corredo dell'istanza; tali elaborati costituiscono parte integrante del presente disciplinare.*

#### *ARTICOLO 4) Eccezioni*

*1. L'Ufficio di Ferrara dell'A.I.P.O si riserva la facoltà di eseguire lavori, riparazioni, rilievi di*

*qualunque specie, effettuare depositi di terra e di materiale, impiantare baracche ed in generale occupare, modificare od alterare in qualunque tempo e modo e per qualsiasi motivo le superfici arginali interessate dalla concessione.*

#### *ARTICOLO 5) Transiti*

*1. Durante l'esercizio del presente Nulla Osta, dovrà essere assicurato all'A.I.PO lo svolgimento dei Servizi di Polizia Idraulica e di Piena mediante libera transitabilità anche di mezzi d'opera.*

*2. Poiché la sommità arginale, nella tratta interessata dall'esecuzione delle lavorazioni è in concessione all'Amministrazione Provinciale di Ferrara (Settore Pianificazione Territoriale - Corso Isonzo, 105/A - 44121 FERRARA) ad uso percorso ciclo-pedonale denominata "Destra PO", codesta Ditta pertanto dovrà chiedere ed ottenere, prima dell'inizio delle attività, il rilascio della eventuale autorizzazione.*

#### *ARTICOLO 6) Durata dell'autorizzazione e sua eventuale sospensione e revoca*

*1. La validità del presente parere è subordinata alla durata della concessione rilasciata dall'ARPAE Emilia Romagna – Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara – Unità Demanio Idrico.*

*2. Il presente parere potrà peraltro essere revocato o sospeso in qualsiasi momento qualora, ad insindacabile giudizio dell'A.I.Po, ciò fosse ritenuto necessario per motivi di sicurezza idraulica o per l'esecuzione di lavori e per fatti od eventi a tutt'oggi non valutabili; in tale evenienza, il concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese alla rimozione delle opere e manufatti, secondo le prescrizioni che verranno impartite sempre da questo Ufficio; in caso di inadempienza lo scrivente Ufficio provvederà in danno del concessionario.*

*3. La succitata rimozione delle opere e dei manufatti, con le medesime modalità sopra riportate, dovrà essere eseguita dal concessionario anche nel caso di rinuncia della concessione.*

*4. L'inosservanza anche parziale da parte del concessionario delle condizioni, dei divieti e degli obblighi del presente disciplinare, con particolare riferimento al rispetto delle prescrizioni di*

*Polizia Idraulica ed a quelle di cui all'art. 1), potrà dar luogo alla dichiarazione di decadenza mediante semplice atto amministrativo da notificare mediante raccomandata alla Ditta concessionaria stessa.*

#### *ARTICOLO 7) Disposizioni finali*

*1. Poiché il presente Disciplinare Tecnico è attinente soltanto alla tutela delle opere idrauliche, si precisa che lo stesso si configura solo come parte del procedimento amministrativo di competenza dell'ARPAE Ferrara.*

*2. Sulle controversie che dovessero insorgere in seguito alla emanazione del presente Disciplinare ovvero sull'applicazione delle norme in esso contenute è ammesso ricorso nelle forme e nelle sedi giurisdizionali previste dalle leggi in materia di acque pubbliche e di tutela delle opere idrauliche.*

*3. Questa Amministrazione si ritiene estranea agli effetti del risarcimento di tutti i danni che potessero essere arrecati alla proprietà privata, nonché per danni alle persone e cose, per effetto dell'esercizio del presente Disciplinare, restando inoltre sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità, onere e molestia, anche giudiziale.*

*4. la Società richiedente sarà responsabile di qualsiasi danno, reale o presunto, apportato in dipendenza dell'esercizio della presente autorizzazione, sia verso terzi (privati) che verso qualsiasi ente pubblico e dovrà in ogni caso tenere sollevata l'Amministrazione concedente da qualsiasi controversia, vertenza o chiamata in causa.*

*5. Sarà a carico di codesta Società l'adozione di tutte le precauzioni e dei provvedimenti necessari per la salvaguardia e la conservazione dei beni del Demanio Pubblico dello Stato per le Opere Idrauliche di seconda categoria; A.I.Po in relazione al presente parere rimane sollevato nel modo più ampio da qualsiasi responsabilità civile e penale dipendente dal verificarsi di eventuali cedimenti o smottamenti del rilevato arginale o dei dissesti idraulici o idrogeologici.*

*6. Durante l'esecuzione delle opere dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare di danneggiare le arginature e le aree demaniali; gli eventuali danni, una volta accertati dovranno*

*essere risarciti a cura e spese della Società stessa.*

*7. il presente Disciplinare s'intende assentito con l'obbligo della piena osservanza delle Leggi e Regolamenti vigenti nonché di quelli che potrebbero essere in futuro emanati in materia di Polizia idraulica.”*

#### **ARTICOLO 9 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI**

1. Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale, di rispetto delle normative antimafia ed antiriciclaggio nel caso previsto dalle relative normative, nonché di sicurezza fisica ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere.
2. La concessione viene rilasciata ai sensi della l.r. 7/2004 e non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate o presenti su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica.
3. E' compito del concessionario richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione alle opere da realizzare.
4. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da € 200,00 a € 2.000,00 come stabilito dall'art. 21, co. 1, l.r. 7/2004 ovvero alle eventuali maggiori somme previste dalla medesima legge.



**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**